



# COMUNE DI SCHIO

SEDE: Via Pasini, 33 - 36015 Schio (VI)  
Tel. 0445/691111 - C.F. e P.I. 00402150247  
e-mail: info@comune.schio.vi.it

## ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 534 del 13/07/2026

SETTORE 4 LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE  
SERVIZIO VIABILITA'

### Oggetto:

REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA FALGARE E GRUMETTO A POLEO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "GNOCCHI A TUTTA BIRRA - 2026".

### IL DIRIGENTE

#### DEL SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

- Vista la richiesta pervenuta con prot. n. 28145/26 a cura del sig. Padovani Massimo di Torrebelticino (VI) con cui si chiedeva un provvedimento per la regolamentazione della circolazione stradale con la chiusura parziale di via Falgare e di via Grumetto a Poleo, in occasione della manifestazione "Gnocchi a tutta birra - 2026";
- Considerato che si rende necessaria per garantirne il regolare svolgimento e per la sicurezza pubblica;
- Evidenziato che l'iniziativa beneficia di supporto logistico per il regolare svolgimento, come stabilito dalla Giunta Comunale nella seduta del 6/07/26;
- Preso atto che la manifestazione si svolgerà in tutta la settimana che vanno dal 17/07/26 e fino al 2/08/26;
- Vista anche la relazione tecnica dell'ing. Cazzola allegata al mod. Portale;
- Visti gli articoli 5, 6 e 7 del C.d.S. - D. Lgs n.285/92 ed il relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n.495/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto l'art. 107-5° comma del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

### ORDINA

con orario a partire dalle ore 18.00 fino alle ore 02.00 del giorno successivo e limitatamente alle giornate di Venerdì, Sabato e Domenica dal 17/07/26 al 2/08/26, l'istituzione dei seguenti provvedimenti, al fine di permettere il regolare svolgimento della manifestazione in oggetto descritta:

- il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in Via Falgare (limitatamente al ramo laterale compreso tra la scalinata della chiesa parrocchiale fino all'intersezione con Via Grumetto);
- il divieto di sosta con rimozione forzata nel parcheggio tra il retro la chiesa parrocchiale e via Grumetto.

Dal provvedimento di divieto di transito sono esclusi i soli residenti e frontisti, mentre sono esonerati dal divieto di transito e di sosta gli organizzatori della manifestazione e i mezzi di soccorso ed emergenza che dovessero intervenire in caso di necessità.

Viene altresì disposta la consueta creazione di una corsia di transito larga 5 mt. nel piazzale retro chiesa parrocchiale, di collegamento tra il tratto di via Falgare sopra citato e via Grumetto, adibita al transito dei mezzi di soccorso e di emergenza.

La presente ordinanza è resa pubblica con l'installazione della prescritta segnaletica stradale a cura del personale dei Magazzini Comunali (divieto di sosta) e degli organizzatori della manifestazione (chiusure, viabilità alternative, etc.), secondo gli accordi stabiliti con il Servizio Viabilità - Settore 4 -

e nel rispetto degli artt. 21 e seguenti del C.d.S. e degli artt. 30 e seguenti del Regolamento d'esecuzione.

In caso di annullamento della manifestazione risulta a carico dell'organizzazione il ripristino della viabilità ordinaria, con la completa rimozione della segnaletica temporanea relativa alla manifestazione stessa, previa comunicazione al Consorzio di Polizia Locale tel. 0445/690111.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettarla ed agli agenti preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di farla rispettare.

Il personale di vigilanza del Comando di Polizia Locale è autorizzato, per motivi di pubblica sicurezza, problemi viabilistici immediati, ed in caso di eventi imprevisti ed imprevedibili in sede di redazione della presente ordinanza, ad effettuare in loco tutte le modifiche sulla viabilità ritenute necessarie, modificando a discrezione le vie oggetto di ordinanza e le relative regolamentazioni, per il miglioramento della circolazione stradale e per la sicurezza della stessa.

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi delle norme del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

Si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto entro 60 gg. dall'avvenuta pubblicazione.

In relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 3 del D.Lgs n. 285/92, nel termine di 60 gg. può essere proposto ricorso all'apposizione di segnaletica da chi vi abbia interesse, al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art.74 del D.P.R. n. 495/92.

Il Comune di Schio, i rispettivi Dirigenti e Funzionari si intendono sollevati ed indenni da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, derivante da eventuali danni a terzi causati dalla manifestazione.

Schio, 13/07/2026

Il Dirigente  
RAFFAELLO MURARO

(Documento firmato digitalmente)